

(N. 1441)

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei Lavori Pubblici**

(MANCINI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 NOVEMBRE 1965**

Soppressione della Direzione generale dell'urbanistica e delle opere igieniche ed istituzione di due distinte Direzioni generali, una per l'urbanistica e l'altra per le opere igieniche nel Ministero dei lavori pubblici

ONOREVOLI SENATORI. — I compiti che la vigente legislazione urbanistica attribuisce al Ministero dei lavori pubblici possono così sintetizzarsi:

propulsione e coordinamento dell'attività urbanistica sull'intero territorio nazionale (formazione di piani territoriali di coordinamento, autorizzazioni allo studio di piani intercomunali, conferenze dei servizi, determinazione dei Comuni obbligati alla redazione dei piani regolatori generali, eccetera);

controllo sulla pianificazione comunale ed intercomunale (approvazione dei piani regolatori);

controllo sull'attività normativa edilizia dei Comuni (approvazione dei regolamenti edilizi e dei programmi di fabbricazione);

vigilanza sull'attività costruttiva.

A tali attribuzioni vanno aggiunte quelle devolute al Ministero dei lavori pubblici da leggi speciali in materia di piani di ricostruzione, piani di risanamento, zone industriali e piani regolatori territoriali per le aree ed i nuclei di industrializzazione nel Mezzogiorno.

Con la legge 21 dicembre 1955, n. 1357, è stato attribuito al predetto Ministero il controllo preventivo sulle autorizzazioni comunali in deroga alle norme e prescrizioni dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi.

Infine in base alla legge 18 aprile 1962, n. 167, i poteri di propulsione e di controllo del Ministero in materia di piani regolatori hanno subito un notevole ampliamento della loro sfera di applicazione, essendo stati estesi ai piani delle zone per l'edilizia po-

polare ed economica istituiti con la stessa legge n. 167.

Tutti questi compiti così vasti e complessi sono affidati — al livello dell'Amministrazione centrale — alla Direzione generale dell'urbanistica e delle opere igieniche, la quale, come risulta del resto dalla sua stessa denominazione, si occupa anche dell'importante settore delle opere igieniche, senza che vi sia peraltro alcun nesso funzionale fra le due branche di attività.

Da quanto sopra si è detto, risulta evidente come i servizi urbanistici del Ministero dei lavori pubblici siano del tutto inadeguati a svolgere compiti che in altri Paesi sono affidati ad un Ministero (come in Inghilterra: Minister of town and Country Planning) ovvero ad apposite Direzioni generali (come in Francia: La Direction générale de l'aménagement du territoire).

Tale inadeguatezza è stata più volte avvertita anche in passato, come del resto testimoniano largamente le relazioni e le discussioni parlamentari sul bilancio dei Lavori pubblici, le istanze avanzate nei congressi di urbanistica e le proposte, anche di iniziativa parlamentare, intese a creare una Direzione generale con competenza autonoma in materia di urbanistica.

Ciò nonostante, di fronte al continuo e progressivo sviluppo dell'attività urbanistica, le strutture del Ministero dei lavori pubblici hanno segnato il passo e non si sono adeguate alla realtà obiettiva, mentre il rapido processo di sviluppo economico del Paese rendeva ancora più viva l'esigenza di una efficiente ed incisiva azione di propulsione, di coordinamento e di controllo da parte degli organi statali nel settore di cui trattasi.

Ricerca le cause di tale carenza organizzativa — che sono da ricollegare soprattutto alla mancanza, fino ad un recente periodo, di una politica urbanistica avanzata e moderna che fosse in grado di denunciare le deficienze del nostro sistema e portare il Paese allo stesso livello delle altre Nazioni urbanisticamente più evolute — non vuole essere compito di questa relazione, la quale si limita a porre in rilievo come, ora, la esi-

genza di un potenziamento dei servizi del Ministero dei lavori pubblici nel settore urbanistico sia divenuta veramente urgente ed indilazionabile. E ciò soprattutto per le seguenti considerazioni:

1) la programmazione economica implica l'articolazione sul territorio degli insediamenti e delle infrastrutture e quindi rende indispensabile un maggiore impulso degli studi per la elaborazione dei piani urbanistici in genere e di quelli territoriali in particolare;

2) la prevista emanazione della nuova legge urbanistica richiede che il Ministero dei lavori pubblici sia adeguatamente attrezzato per far fronte ai numerosi e complessi compiti che saranno attribuiti al Ministero stesso specie nel periodo statale transitorio;

3) la nuova, moderna concezione della regolamentazione urbanistica, così come si è venuta affermando sia nel campo dottrinale ed operativo che negli studi per la riforma legislativa, comporta, in genere, un ampliamento della sfera dell'azione pubblica e richiede quindi un rinnovamento dei metodi, delle forme e degli strumenti di intervento, anche da parte dell'autorità statale;

4) il potenziamento dell'intervento pubblico nel settore dell'edilizia abitativa — che rappresenta uno degli impegni più qualificati, nell'ambito di una politica intesa a rendere la casa accessibile a strati sempre più vasti della popolazione — fa assumere un ruolo di primaria importanza ai piani per la edilizia economica e popolare (legge n. 167), i quali del resto costituiscono una prima, sia pur settoriale applicazione della concezione di cui al punto precedente;

5) la tutela dei valori ambientali, estetici ed urbani delle nostre città — che si sono andati sempre più deteriorando in questo dopoguerra — richiede, oltre che una più responsabile azione da parte degli enti locali, anche un controllo più efficiente degli organi statali sull'attività costruttiva, per assicurare il più rigoroso rispetto dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi.

Nell'ambito del potenziamento dei servizi urbanistici dell'Amministrazione dei lavori pubblici assume carattere di assoluta priorità l'istituzione di una apposita Direzione generale dell'urbanistica che alla stregua delle considerazioni sopra esposte, non può essere legata al problema più ampio della ristrutturazione di tutti i servizi del predetto Ministero: ristrutturazione che dovrà essere effettuata nel quadro della riforma generale della pubblica Amministrazione.

D'altra parte, lo sdoppiamento dell'attuale Direzione generale dell'urbanistica e delle opere igieniche in due Direzioni distinte, risponde anche all'esigenza di assicurare un'autonomia organizzativa al servizio delle opere igieniche in relazione allo sviluppo notevole che in tale settore l'attività del Ministero dei lavori pubblici ha assunto in quest'ultimo periodo di tempo ed ancor più assumerà nel futuro, in funzione degli obiettivi del programma di sviluppo economico.

Si pensi, soltanto, all'enorme mole di compiti derivanti dalla formulazione ed attuazione del piano delle costruzioni ospedaliere — le quali secondo le previsioni del detto programma dovranno raggiungere nel quinquennio l'imponente cifra di 82 mila posti-letto — e del piano generale degli acquedotti, il quale dovrà considerare le esi-

genze idriche di tutti gli agglomerati urbani e rurali prevedibili in un cinquantennio, accertare la consistenza delle risorse idriche esistenti e determinare gli schemi delle opere occorrenti, sia per la costruzione e la sistemazione degli acquedotti sia per lo smaltimento delle acque di rifiuto degli abitati.

È stato, pertanto, predisposto l'unito disegno di legge, il quale all'articolo 1 prevede la soppressione dell'attuale Direzione generale dell'urbanistica e delle opere igieniche e l'istituzione di due distinte Direzioni generali, una per l'urbanistica e l'altra per le opere igieniche, nonché la distribuzione fra quest'ultime — da effettuarsi con decreto ministeriale — delle attuali competenze della Direzione generale che viene soppressa.

Per quanto riguarda la spesa annua di lire 6.200.000 occorrente per l'attuazione della legge, l'articolo 2 prevede che ad essa si farà fronte con pari riduzione sul capitolo 1214 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1965, e anni successivi.

Come vedesi, il provvedimento proposto non prevede aumenti degli organici del Ministero dei lavori pubblici, fatta eccezione per un posto di Direttore generale, per i cui emolumenti annui è prevista appunto la sopra indicata spesa di lire 6.200.000.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

La Direzione generale dell'urbanistica e delle opere igieniche del Ministero dei lavori pubblici è soppressa ed in suo luogo sono istituite la Direzione generale dell'urbanistica e la Direzione generale delle opere igieniche.

I servizi della predetta Direzione generale dell'urbanistica e delle opere igieniche saranno ripartiti, tra le due nuove direzioni, con decreto ministeriale.

Il ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, di cui alla tabella D, quadro 14, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, è aumentato di un posto di Direttore generale.

**Art. 2.**

All'onere annuo di lire 6.200.000 derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1965 si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 1214 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio medesimo e dei corrispondenti capitoli degli anni successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.